



**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA DI PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI**



Il Presidente del Tribunale di Agrigento, Dott. Pietro Maria Falcone

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Avv. Vincenza Gaziano,

Il Dirigente Amministrativo, D.ssa Rosanna Grisafi:

PREMESSO

che in occasione delle interlocuzioni tra l'Avvocatura e la Magistratura è emersa la necessità di istituire un tavolo di confronto, nell'ambito del quale discutere sia delle modalità di presentazione delle istanze sia dei criteri da adottare per le liquidazioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;

che, in seno al suddetto tavolo, a seguito di un esame delle norme in argomento e della prassi allo stato attuale seguita presso gli Uffici del Tribunale di Agrigento e del Giudice di Pace di Agrigento, si è convenuto di redigere un protocollo condiviso volto alla semplificazione delle procedure e ad ottenere un'omogeneità nelle liquidazioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;

che il provvedimento di liquidazione dovrà essere adottato in concreto dal giudice che procede, che avrà comunque il potere di verificare in concreto la richiesta di liquidazione nel rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni e dei principi giurisprudenziali della S.C.;

preso atto del parere espresso dal Presidente della Sezione unica civile, sentiti i giudici della Sezione,

le **PARTI** in epigrafe indicate

CONVENGONO

di adottare il presente protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili

1) Modalità di presentazione delle istanze.

L'istanza di liquidazione viene depositata tramite il servizio online di liquidazione spese di giustizia fornito dal Ministero della Giustizia c.d. "Istanza web" allegando tutta la documentazione a corredo.

Copia del frontespizio recante il numero di protocollo generato dal suddetto sistema "Istanza web", unitamente all'istanza di liquidazione ed alla relativa documentazione a corredo, deve essere inserito all'atto del relativo invio effettuato tramite i servizi civili telematici (SICID e SIECIC).



Aggiornamento produzione documentale permanenza presupposti ammissione ex art. 79 e 127 TUSG:

Se la causa si protrae per oltre due anni, il difensore della parte ammessa al momento in cui chiede la liquidazione dei compensi avrà l'onere di documentare la persistenza dei presupposti reddituali per l'ammissione al PSS mediante produzione della documentazione prevista nel protocollo sottoscritto il 24.10.22, ovvero:

- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Delibera del COA di ammissione provvisoria;
- Istanza di ammissione al PSS integrale;
- Attestazione (o autocertificazione) di iscrizione del difensore all'elenco dei difensori per il PSS;
- Dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, attestazione dell'Agenzia delle Entrate o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato.

2) Tempo di presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dell'avvocato, unitamente alla documentazione

Sebbene il termine ex art. 83 TUSG non sia perentorio, in un'ottica collaborativa ed al fine di garantire la tempestiva evasione delle istanze di liquidazione, il difensore è invitato a depositare la relativa istanza prima della decisione della causa e precisamente:

- 10 giorni prima della udienza di discussione orale (nei casi di cui all'art. 281 *quinquies* co. 2, 281 *sexies* e 429 c.p.c., preferibilmente con il deposito delle note conclusive ove concesse) o dell'udienza di precisazione delle conclusioni nelle ipotesi di rinuncia delle parti ai termini ordinari ex art. 190 cpc;
- alla udienza di precisazione delle conclusioni nelle ipotesi in cui le parti richiedano la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.

- Al momento della presentazione della istanza di liquidazione, se ricorrono i presupposti di cui al punto 1) (causa che si protrae da più di due anni), il difensore ha l'onere di depositare la documentazione indicato al medesimo punto, ovvero:
 - Autocertificazione come da modello allegato (ALL. A).
 - Attestazione ISEE in corso di validità.

Ove l'istanza di liquidazione, per ragioni eccezionali, venga depositata successivamente alla definizione della causa, andrà corredata di copia degli atti difensivi e dei verbali d'udienza non telematici.

3) Tempo di presentazione del provvedimento di ammissione e istanze di distrazione:

al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente, solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa, e comunque con immediatezza rispetto alla sua emissione ed in ogni caso prima della emissione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.

L'avvocato della parte ammessa si impegna a non chiedere la distrazione delle spese in proprio favore in caso di vittoria della lite.

4) Criteri per la liquidazione:

Premessa: ai sensi dell'art. 130 TUSG gli importi spettanti al difensore della parte ammessa sono ridotti della metà. Non è possibile superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali e, nella vigenza del sistema regolamentare, quelli medi tabellari (art. 82 TUSG).

Nell'ottica di un contemperamento delle diverse esigenze si concorda:

- A) per tutti i procedimenti previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, di applicare la regola secondo cui si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimezzati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati in aumento. Ciò vale per quanto più avanti sub nn. 7, 9, 11, 12, 13 e ss..
- B) per altri procedimenti, quali a titolo esemplificativo separazioni e divorzi o procedimenti in materia di diritto dell'immigrazione, A.T.P. in materia previdenziale, procedimenti monitori, di applicare un compenso forfettariamente convenuto, in aumento rispetto alla prassi finora seguita e nel rispetto comunque dei criteri generali sopra indicati. Ciò vale per le ipotesi sub nn. 5, 6, 8 e 10.

Il valore della controversia, tranne nei casi specificamente più avanti indicati, verrà individuato:

- in caso di accoglimento parziale, nella media tra il valore della domanda e quello del *decisum*, a meno che il valore effettivo della controversia risulti manifestamente diverso, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti;
- in caso di rigetto, nell'importo compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 o, se inferiore, nell'importo della domanda;

Gli importi, anche se individuati forfettariamente, andranno sempre maggiorati degli accessori di legge (rimborso spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%, se dovuta).

Nell'ipotesi di liquidazione di spese in favore dell'Erario, la liquidazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non potrà mai essere inferiore al 50% di quanto liquidato in favore dell'Erario.

Sarà sempre possibile un aumento dell'importo liquidato, nella misura compresa tra il 20 ed il 40% per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità (a mero titolo esemplificativo, ove sia stata espletata CTU con richiamo del consulente o prova per testi particolarmente complessa o nel caso in cui la causa abbia implicato la trattazione di questioni giuridiche particolarmente dibattute).

Rimane, comunque, la facoltà per il difensore di richiedere la liquidazione dei compensi secondo il presente protocollo (ed in tal caso, ovviamente, ne deriverà l'astensione dal proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione adesivo al medesimo protocollo) ovvero di discostarsene.

Applicando i superiori criteri si indicano quindi i suddetti valori di riferimento:

5) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Per la liquidazione si fa riferimento ai valori tabellari per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa (fino ad € 52.000,00): € 2.000,00 qualora vengano svolte tutte le fasi; € 1.700,00 ove non si svolga attività istruttoria; € 1.400,00 ove non vengano neppure depositate memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

In caso di trasformazione del procedimento in consensuale o congiunto in sede di udienza presidenziale, ovvero in occasione della prima udienza davanti al giudice istruttore verrà liquidato l'importo di euro 1.000,00 esclusivamente in un'ottica di incentivazione della conciliazione, da aumentare fino ad euro 1200,00 in caso di accordi di particolare complessità.

In caso di trasformazione dopo lo svolgimento dell'istruttoria verrà liquidato l'importo di euro 1.850,00 con possibilità di valutare un ulteriore aumento nei casi di particolare complessità.

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) o revisione (art. 9 L. 898/70) in caso di divorzio: procedimenti in camera di consiglio: € 800,00 con istruttoria cartolare ed € 1.300,00 con istruttoria (prova per testi, consulenza tecnica d'ufficio), con possibilità di valutare un aumento del 20% in caso di particolare complessità delle questioni trattate, che determini lo svolgimento di un numero di udienze superiore alla normalità.

Se i ricorsi sono congiunti, verrà liquidato il compenso previsto nei procedimenti per separazione consensuale e divorzio congiunto.

Procedimenti di divorzio congiunto o separazione consensuale: € 800,00 in caso di avvocato che difende una sola parte ammessa (se entrambe sono ammesse) al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; € 1.200,00 se difende entrambe le parti ed entrambe sono ammesse; € 600,00 se difende entrambe le parti e solo una è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (in questo caso l'avvocato ha titolo per i compensi anche dalla parte non ammessa).

Procedimento di affidamento di figli: come per le modifiche.

Altri procedimenti in camera di consiglio: come per le modifiche, fatti salvi i casi in cui non si svolga udienza, per i quali viene liquidato l'importo di € 650,00.

Gli importi sopra indicati potranno subire un aumento, nella misura compresa tra il 20 ed il 40%, per le ipotesi in cui la causa sia ritenuta di particolare complessità (a mero titolo esemplificativo, ove sia stata espletata CTU con richiamo del consulente o prova per testi particolarmente complessa o nel caso in cui la causa abbia implicato la trattazione di questioni giuridiche particolarmente dibattute o nel caso siano stati svolti accertamenti di

natura tributaria o accertamenti sulla capacità genitoriale, o in presenza di sub procedimenti).

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

6) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DELL' IMMIGRAZIONE

Procedimenti in camera di consiglio di natura contenziosa: € 800,00, e se c'è audizione del richiedente € 1.000,00.

Convalide trattenimenti: € 200,00.

Proroghe trattenimenti: € 150,00

Altri procedimenti: come per le cause ordinarie.

Gli importi di cui sopra saranno aumentati del 10% per la ipotesi in cui le questioni trattate implicino lo svolgimento di un numero di udienze superiore alla normalità e fino al 20 % nel caso di particolare complessità delle questioni trattate.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

7) CAUSE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Gli importi saranno, dunque, i seguenti (nell'ipotesi in cui siano previste tutte le fasi, ivi compresa quella istruttoria):

Fino a 1.100,00: € 250,00

Fino a 5.200,00: € 1.000,00

Fino a 26.000,00: € 2.050,00

Fino a 52.000,00: € 3.550,00

Fino a 260.000,00: € 5.100,00

Fino a 520.000,00: € 7.200,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

8) CAUSE SERIALI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Tenuto conto dello scaglione stabilito dalla Suprema Corte di legittimità in materia (5.200,00-26.000,00) potranno essere liquidati i seguenti importi:

FASE A.T.P.

Totale: € 700,00

OPPOSIZIONI AD A.T.P.

Totale: € 1.000,00

Totale complessivo (ATP + Opposizione): Euro 1.700,00.

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

9) GIUDIZI DI COGNIZIONE (ORDINARIO-SOMMARIO-MERITO LOCATIZIO-)

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Il valore della controversia verrà individuato nella media tra il valore della domanda e quello del *decisum*.

Gli importi saranno, dunque, i seguenti

Fino a 1.100,00: € 270,00

Fino a 5.200,00: € 980,00

Fino a 26.000,00: € 1.940,00

Fino a 52.000,00: € 2.905,00

Fino a 260.000,00: € 5.380,00

Fino a 520.000,00: € 8.560,00

Fino a 1.000.000,00: € 11.130,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

10) DECRETI INGIUNTIVI

Si applicheranno i seguenti importi forfettari:

fino a € 1.100,00: € 180,00

fino ad € 5.200,00: € 220,00

fino ad € 26.000,00: € 520,00

fino ad € 52.000,00: € 850,00

fino ad € 260.000,00: € 1.670,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

11) PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFERATO

Il valore della causa è dato dall'ammontare della morosità

Si considerano le fasi di studio, introduttiva e decisionale (quest'ultima liquidata in maniera forfetaria non essendo del tutto equiparabile l'ordinanza di convalida alla vera e propria decisione della causa). Si riconoscono i seguenti importi, in applicazione del criterio dei medi, abbattuti del 20%, dimidiati ed arrotondati:

fino a € 1.100,00: € 200,00

fino ad € 5.200,00: € 550,00

fino ad € 26.000,00: € 900,00

fino ad € 52.000,00: € 1.550,00

fino ad € 260.000,00: € 2.200,00

fino ad € 520.000,00: € 3.000,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

Questi importi valgono fino alla convalida; in ipotesi di opposizione il giudizio andrà considerato come ordinario e si liquideranno gli importi di cui alle cause ordinarie.

12) VOLONTARIA

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

fino ad € 5.200,00: € 170,00

fino ad € 26.000,00: € 540,00

fino ad € 52.000,00: € 900,00

fino ad € 260.000,00: € 1.270,00

fino ad € 520.000,00: € 1.730,00

fino a € 1.000.000,00: € 2.250,00

fino a € 2.000.000,00: € 2.920,00

fino a € 4.000.000,00: € 3.800,00

fino a € 8.000.000,00: € 4.940,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

13) PROCEDURA FALLIMENTARE

Per le istanze di fallimento, per le domande di insinuazione del credito e per i procedimenti di opposizione allo stato passivo il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del credito vantato del ricorrente; con particolare riferimento alle domande di insinuazione il valore di riferimento sarà quello del credito della singola insinuazione per cui si procede. Si precisa che: in sede prefallimentare il valore della causa cui fare riferimento ai fini della liquidazione è quello del credito del ricorrente.

In sede fallimentare (domande di insinuazione al passivo), ove il creditore sia assistito da un difensore, potendo anche presenziare personalmente, il valore di riferimento sarà quello del credito della singola domanda di insinuazione.

Si applicheranno, pertanto, i parametri medi, abbattuti del 20%, e poi ulteriormente dimezzati ex art. 130 DPR 115/02.

Ne derivano i seguenti importi:

fino a € 1.100,00: € 100,00

fino ad € 5.200,00: € 240,00

fino ad € 26.000,00: € 350,00

fino ad € 52.000,00: € 560,00

fino ad € 260.000,00: € 800

fino ad € 520.000,00: € 1.100,00

fino ad € 1.000.000,00: € 1.430,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

A) Nei procedimenti di fallimento in estensione ex art. 147 l.f. si avrà riguardo ad un'unica fase, quella relativa alla dichiarazione di fallimento, valore indeterminabile sino ad un massimo di euro 520.000,00 in base alla oggettiva complessità (Cass. SS.UU. n. 16300/2007). Si precisa che solo per tali procedimenti - in deroga al criterio delineato con il presente protocollo - si applicheranno i medi dimezzati (senza ulteriore abbattimento del 20%), e ciò in considerazione della sistematica e costante complessità che connota tali tipi di procedure.

14) PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA:

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimezzati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

fino ad € 5.200,00: € 400,00

fino ad € 26.000,00: € 1.000,00

fino ad € 52.000,00: € 1.400,00

fino ad € 260.000,00: € 1.700,00

fino ad € 520.000,00: € 2.500,00

fino a € 1.000.000,00: € 3.200,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

15) PROCEDIMENTI CAUTELARI:

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Fino ad € 1.100,00: € 270,00

fino ad € 5.200,00: € 830,00

fino ad € 26.000,00: € 1.340,00

fino ad € 52.000,00: € 2.220,00

fino ad € 260.000,00: € 3.190,00

fino ad € 520.000,00: € 4.490,00

fino a € 1.000.000,00: € 5.830,00

Tutti gli importi saranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.

16) ESECUZIONI MOBILIARI

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 90,00

fino ad € 5.200,00: € 250,00

fino ad € 26.000,00: € 350,00

fino ad € 52.000,00: € 550,00

fino ad € 260.000,00: € 850,00

fino ad € 520.000,00: € 1.180,00

fino a € 1.000.000,00: € 1.500,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali

17) ESECUZIONI PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E PER RILASCIO

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 165,00

fino ad € 5.200,00: € 350,00

fino ad € 26.000,00: € 550,00

fino ad € 52.000,00: € 850,00

fino ad € 260.000,00: € 1.200,00

fino ad € 520.000,00: € 1.600,00

fino a € 1.000.000,00: € 2.050,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali

18) ESECUZIONI IMMOBILIARI

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 100,00

fino ad € 5.200,00: € 290,00

fino ad € 26.000,00: € 440,00

fino ad € 52.000,00: € 660,00

fino ad € 260.000,00: € 920,00

fino ad € 520.000,00: € 1.210,00

fino a € 1.000.000,00: € 1.600,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali

19) PROCEDIMENTI INNANZI IL GIUDICE DI PACE

Si applicheranno i parametri medi, abbattuti del 20%, dimidiati ex art. 130 DPR 115/02 e poi arrotondati.

Ne derivano i seguenti importi

Fino ad € 1.100,00: € 160,00

Fino ad € 5.200,00: € 500,00


fino ad € 26.000,00: € 800,00

Gli importi andranno maggiorati di rimborso spese generali ed incidenze fiscali.


Le parti si riservano di valutare l'andamento della situazione alla stregua del presente protocollo e di individuare, se del caso, in esito alla sperimentazione, ulteriori correttivi, anche alla luce di eventuali interventi normativi di modifica dei parametri attualmente individuati dal D.M. 55/2014.

Agrigento, li 16.12.2022

Il Presidente del Tribunale di Agrigento



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento



Il Dirigente Amministrativo



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Rosanna GRISAFI

